

Sent. 1032/13 – Rocchetti – R.G. 1291/12



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO**

Composta da:

Dott. Giancarlo GIROLAMI	PRESIDENTE
Dott.ssa Gloria PIETRINI	CONSIGLIERE
Dott. Piero ROCCHETTI	CONSIGLIERE Rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **1291/2012** R.G.L.

promossa da:

MINISTERO della GIUSTIZIA, C.F.: 80184430587, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in Corso Stati Uniti n. 45.

APPELLANTE

CONTRO

ZAMBITO MARSALA Alberto Pasquale Filippo, C.F. ZMBLRT82D20H355G, residente in Rivoli (To). Via Pasterut n. 11, rappresentato e difeso per delega in atti dall'avv. Roberto Carapelle del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Torino, Via San Pio V n. 20.

APPELLATO

E CONTRO

COURT REPORTING NORD S.r.l.,

APPELLATA

contumace

Oggetto: articolo 29 D.lgs. 276/03.

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 10.10.2012

Per l'appellato - Zambito Marsala Alberto Filippo: come da memoria depositata in data 19.09.2013

Per l'appellata - Court Reporting Nord Srl: come da memoria depositata in data

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato, Zambito Marsala Alberto Filippo conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Torino in funzione di Giudice del lavoro, la Court Reporting Nord SRL e il Ministero della Giustizia, affinché fosse accertato in suo favore il diritto al pagamento della complessiva somma di € 13.867,72, o veriore, da determinarsi in giudizio, per avere lavorato alle dipendenze della Court Reporting Nord srl, affermando la responsabilità solidale del Ministero della Giustizia.

In particolare esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della citata società, parte del consorzio Astrea aggiudicatario dell'appalto relativo al servizio di registrazione e trascrizione udienze, dal 22 novembre 2006 al 7 maggio 2009, con contratto di apprendistato finalizzato all'acquisizione della qualifica di operaio di 3° livello con mansioni di tecnico audio ex CCNL Industria Metalmeccanica, con orario di lavoro part-time di 30 ore settimanali; il lavoro si svolgeva in parte presso i Tribunali appartenenti al circondario della Corte d'Appello di Torino, con le mansioni indicate

in ricorso; di non avere percepito le mensilità stipendiali di febbraio, marzo, aprile e maggio 2009, nonché il TFR.

Il ricorrente precisava di proporre la presente domanda anche nei confronti del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 29 del D.lgs.276/2003.

Resisteva il Ministero della Giustizia, nel costituirsi, chiedendo la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva e in ogni caso la reiezione del ricorso.

Si costituiva in giudizio anche la Court Reporting Nord srl, chiedendo la reiezione del ricorso.

All'udienza del 3 luglio 2012 il Tribunale, all'esito della discussione, condannava le parti convenute a corrispondere, in solido tra loro, in favore del ricorrente la complessiva somma lorda di euro € 13.689,37 oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla maturazione al saldo.

Ricorre in appello, avverso la sentenza di primo grado (n.23744/12) il Ministero della Giustizia, chiedendo la riforma della stessa e l'accoglimento delle conclusioni già formulate avanti al Tribunale.

Resiste Zambito Marsala Alberto Filippo, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso e la conferma dell'impugnata sentenza.

La Court Reporting Nord srl, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio e pertanto, all'udienza dell'8 ottobre 2013, veniva dichiarata contumace.

All'udienza dell'8 ottobre 2013, all'esito della discussione, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo Giudice ha respinto la tesi difensiva del Ministero, che contestava l'applicabilità dell'articolo 29 decreto legislativo 276/2003 (atteso che il comma 2 dell'articolo 1 di tale decreto stabilisce che: “ il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale”), affermando

che tale ultima previsione è riferita ad una serie di istituti speciali, regolati dalla normativa in esame, allorché la PA assuma la veste di datrice di lavoro e non, come previsto dall'articolo 29 comma 2, quando la domanda proposta nei suoi confronti presuppone la diversa qualità di committente.

Nei motivi l'appellante non contesta la valutazione operata nel merito dal primo Giudice ma eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto, essendo inapplicabile la disposizione dell'art. 29 co. 2 d.lgs. n. 276/2003 alle pubbliche amministrazioni, poiché la stessa fa riferimento agli appalti stipulati, e regolamentati, ai sensi dell'art. 1655 del codice civile e tra essi non possono essere ricompresi gli appalti pubblici, in quanto la normativa di riferimento di questi ultimi è interamente racchiusa nel codice degli appalti di cui al Dlgs 163/2006.

Ribadisce che tale affermazione trova conforto nell'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 276/2003 cit., a mente del quale "Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale".

Infatti, la formulazione letterale dell'art. 1 co. 2 d.lgs. n. 276 cit., non opera distinzione alcuna tra le ipotesi in cui la p.a. assuma la veste di datore di lavoro, o altra veste, ed anzi precisa chiaramente che il decreto nella sua interezza non trova applicazione né per il personale delle pubbliche amministrazioni (che non può essere assunto secondo le modalità c.d. flessibili contemplate nel decreto stesso), né per le pubbliche amministrazioni oggettivamente intese, qualsiasi sia la disposizione del decreto che possa venire in oggetto.

L'opposta interpretazione, sostenuta dall'appellato e già accolta in passato anche dalla Corte di Appello di Torino, si tradurrebbe in eccesso di delega rispetto all'art.1 delle legge 30/2003 che non conteneva indicazioni sulla disciplina della solidarietà tra committente ed appaltatore se non limitatamente a due ipotesi speciali estranee alla materia dei crediti retributivi e previdenziali dei lavoratori.

Inoltre, la ratio della disposizione dell'art. 29 co. 2, cit. – di indurre gli imprenditori committenti a una maggiore ponderazione nella scelta della impresa cui affidare

l'esecuzione di lavori o servizi – non ha ragion d'essere per le P.A. le quali, ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici), debbono sottostare a precise e rigorose regole nell'affidamento degli appalti.

Rileva infine l'appellante che la responsabilità solidale come affermata in sentenza si risolverebbe in un insostenibile aggravio finanziario per la pubblica amministrazione, a fronte di possibili sopravvenienze passive del tutto imprevedute e imprevedibili, non fronteggiabili da una copertura finanziaria che, proprio in base all'imprevedibilità dell'adempimento o meno dell'appaltatore, non potrebbe in concreto neppure essere approntata.

Ritiene questo Collegio di non condividere tali motivi d'impugnazione, sul punto si richiama la sentenza di questa Corte (n.169/12 Cons. est. Dott.essa A. Maffiodo) che in un caso identico ha così affermato:

“L'oggetto del presente giudizio verte dunque esclusivamente sulle questioni in diritto legate all'interpretazione della norma ex art. 29 comma 2 Dlgs 276/2003 applicata dal giudice di prime cure con decisione che l'appellante censura sotto forma di eccezione di difetto di legittimazione passiva, in realtà con argomentazioni che involgono il merito della controversia.

L'art. 29 del D.Lgs. n. 276 cit. recita testualmente:

“1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali

subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

3 bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 del codice di procedura civile, notificato anche al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.

3 ter. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.”

L'art. 1 del medesimo D.Lgs. prevede, al 2° co., che “ il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale”.

Questa Corte nel passato ha già affrontato la materia, risolvendo in senso affermativo la questione dell'applicabilità della disposizione del 2° co. dell'art. 29 alle pubbliche amministrazioni, con argomentazioni che il Collegio condivide e richiama (sent. n. 949/09 RG 1272/08 in causa Comune di Borgaro T.se/ Grosso), non ritenendo di aderire al diverso orientamento recentemente espresso con la sentenza n.896/11 RG 1498/10 (in causa Agenzia del Demanio/Albot).

Si richiama la motivazione della sentenza n.949/09:

“.. secondo il Comune la norma citata non troverebbe applicazione ai contratti pubblici per l'acquisizione di servizi (soggetti alla disciplina speciale del D.Lgs. 163/2006), l'applicazione dell'intero D.Lgs. 276/2003 alle pubbliche Amministrazioni sarebbe espressamente esclusa dall'art. 1, 2° comma, dello stesso

D.Lgs. e, comunque, il Comune non potrebbe essere considerato “committente imprenditore o datore di lavoro”, come vuole l’art. 29, 2° comma, cit..

Il motivo è infondato.

L’art. 29, 2° comma, del D.Lgs. 276/2003 (come modificato prima dal D.Lgs. 251/2004 e poi dalla L. 296/2006) dispone testualmente: “In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la norma non fa alcuna distinzione tra committente pubblico e committente privato, né tra contratto pubblico di appalto di servizi (disciplinato dal D.Lgs. 163/2006) e contratto di appalto di diritto comune (disciplinato dagli artt. 1655 e ss. c.c.).

È vero, invece, che l’art. 1, 2° comma, del D.Lgs. 276/2003 dispone espressamente che “Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale”.

Tale disposizione, a prima lettura, sembrerebbe escludere l’applicazione dell’intero D.Lgs. 276/2003 non solo al personale delle pubbliche Amministrazioni, ma anche alle pubbliche Amministrazioni tout court.

Il decreto legislativo delegato, tuttavia, deve sempre essere interpretato alla luce della legge delega, al fine di salvaguardarne un’ interpretazione conforme al disposto dell’art. 76 Cost.

L’art. 6 della legge delega n. 30/2003 stabiliva che “le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni ove non siano espressamente richiamate”. Le disposizioni degli artt. da 1 a 5 riguardavano: delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l’impiego, nonché in materia di intermediazione e interposizione privata nella

somministrazione di lavoro (art. 1), delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio (art. 2), delega al Governo in materia di riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale (art. 3), delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite (art. 4), delega al Governo in materia di certificazione dei rapporti di lavoro (art. 5).

L'art. 6 della legge delega si poneva, dunque, come deroga espressa alla previsione dell'art. 2, 2° comma, del D.Lgs. 165/2001 che prevede, in via generale, che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e delle leggi sul lavoro subordinato nell'impresa; il legislatore delegato è stato quindi autorizzato ad escludere l'applicazione dei decreti delegati "al personale delle pubbliche amministrazioni" (art. 6 L. 30/2003), cioè ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni.

Interpretando le disposizioni del decreto delegato, e in particolare l'art. 1, 2° comma, del D.Lgs. 276/2003, alla luce della legge delega, deve ritenersi che la corretta interpretazione è quella che considera l'espressione "le pubbliche amministrazioni e ... il loro personale" come una endiadi, che sta per l'espressione "il personale delle pubbliche amministrazioni", in conformità al dettato dell'art. 6 della legge delega.

Pertanto, il riferimento dell'art. 1, 2° comma, D.Lgs. 276/2003 alle pubbliche Amministrazioni non può che essere riferito alle stesse in qualità di datori di lavoro pubblico, proprio per esplicitare con chiarezza l'impossibilità, per le Amministrazioni, di utilizzare le nuove forme contrattuali flessibili introdotte dallo stesso D.Lgs. (lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio, a prestazioni ripartite, ecc.), se non espressamente richiamate (come accade, ad es., nell'art. 86, 9° comma, in materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato).

La locuzione dell'art. 1, 2° comma, cit., invece, non può ritenersi riferita alle pubbliche Amministrazioni nel loro ruolo istituzionale, (in questo senso, v. Trib.

Pavia 29.4.2006, in Riv. critica dir. lav. 2006, 539 e Trib. Ancona 13.6.2006 in causa IACP/Ciannarella, a quanto consta inedita) che non possono ritenersi escluse tout court dall'applicazione dell'intero D.Lgs. 276/2003, come vorrebbe l'appellante: così non può essere, anche perché è lo stesso decreto delegato che individua nelle pubbliche Amministrazioni il soggetto attivo di importanti discipline dallo stesso regolate (v., ad es., l'art. 6, che autorizza le Università pubbliche, i Comuni, le Camere di Commercio e gli istituti di scuola secondaria statale a svolgere attività di intermediazione del personale, e l'art. 76, che abilita le Direzioni provinciali del lavoro, le Province e le Università pubbliche alla certificazione dei contratti di lavoro).

Quanto, poi, all'art. 29, 2° comma, del D.Lgs. 276/2003, esso si applica al "committente imprenditore o datore di lavoro": la norma fa riferimento al committente che è anche datore di lavoro o imprenditore, il che significa che la responsabilità solidale non si pone in capo al committente di opere o di servizi che non sia imprenditore o datore di lavoro (si pensi al committente privato, senza dipendenti, che stipula un appalto per la costruzione di una casa sul suo terreno); certamente, la norma non richiede che il committente sia datore di lavoro dei lavoratori che invocano la sua responsabilità solidale, perché in questo caso si profilerebbe la sua responsabilità diretta per le obbligazioni retributive verso i propri dipendenti.

Se è ovvio che il Comune di Borgaro Torinese non è un imprenditore, è altrettanto incontestabile che sia datore di lavoro del personale assunto nelle forme del rapporto di pubblico impiego: tanto basta per affermare la responsabilità dell'appellante, in solido con la Coop.e.s.in. a r.l., per i trattamenti retributivi dovuti da questa ai suoi dipendenti impegnati nell'appalto dei servizi di pulizia dei locali del Comune di Borgaro Torinese, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, ai sensi dell'art. 29, 2° comma, D.Lgs. 276/2003".

La successiva sentenza n. 896/11 di questa Corte, aderendo all'opposta tesi dell'inapplicabilità della disposizione del 2° comma dell'art. 1 del D.Lgs. n. 276 cit., oggi sostenuta dall'odierna appellante, ha in primo luogo posto l'accento sulla formulazione letterale della norma, "chiarissima nell'escludere dal campo di operatività del decreto stesso "le pubbliche amministrazioni e il loro personale" e se nell'interpretazione della legge valore prioritario dev'essere dato, ex art. 12 preleggi, al dato letterale (v. ad es. Cass., 5.6.2009 n. 13083) non v'è dubbio che la disposizione non può essere letta nel senso che viene escluso dall'applicabilità del decreto unicamente "il personale delle pubbliche amministrazioni", come se la norma non distinguesse fra tale personale e le pp.aa. in sé considerate, ma nel senso che l'esclusione riguarda sia detto personale sia le pubbliche amministrazioni".

Ha inoltre sottolineato, da un punto di vista sistematico, che "è proprio l'impianto dell'art. 29 del D.Lgs. ad evidenziare che la stessa disposizione non è applicabile alle pp.aa.

Il Titolo III del d.lgs. (intitolato "Somministrazione di lavoro appalto di servizi, distacco") si compone di due "Capi", il primo concernente la "somministrazione di lavoro" ed il secondo l'"appalto ed il distacco".

Dopo la disciplina del contratto di somministrazione (artt. 20-28 d.lgs.), l'art. 29 ha anzitutto, al 1° comma, dettato il criterio distintivo del contratto di appalto "stipulato e disciplinato dall'art. 1655 c.c." dalla somministrazione di lavoro, individuandolo nella organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore e nella assunzione, da parte dello stesso, del rischio d'impresa.

La prima considerazione che s'impone è che la distinzione fra le due fattispecie non può che riguardare anzitutto quei soggetti che possono stipulare sia contratti di somministrazione che contratti d'appalto e che la norma, a tale proposito, ha avuto unicamente riguardo all'appalto "privato" disciplinato dal codice civile, univoco in tal senso essendo il richiamo all'art. 1655 c.c. da parte della disposizione, la quale, si noti, nessun riferimento fa agli appalti "pubblici" disciplinati dal successivo d.lgs. n.

163/2006 ma, prima ancora, fra le altre, dalla legge quadro n. 109/1994.

Poiché poi il 2° comma dell'art. 29 prevede la solidarietà del “committente imprenditore o datore di lavoro” con l'appaltatore per i crediti dei lavoratori “in caso di appalto di opere o servizi”, non può dunque non ritenersi, per ragioni di coerenza sistematica, che detta solidarietà sia unicamente prevista quando si sia in presenza del contratto di appalto di cui al 1° comma : ritenere diversamente, e cioè – come nel precedente di questa Corte – che la norma riguardi tutti indistintamente gli appalti, quindi sia gli appalti di diritto comune ex artt. 1655 e sgg. c.c. sia gli appalti pubblici di servizi disciplinati dalla normativa speciale, equivale a interpretare la disposizione in maniera atomistica senza considerare il naturale, organico e consequenziale collegamento fra il 1° ed il 2° comma dell'art. 29.

La solidarietà prevista riguarda “il committente imprenditore o datore di lavoro” e se certo la P.A. non può considerarsi rivestire la qualità di “committente imprenditore” (come peraltro già ritenuto nel precedente cit. di questa Corte), neppure può ritenersi, ad avviso di questo Collegio, un “committente datore di lavoro” per il fatto di essere datore di lavoro del proprio personale assunto nelle forme del rapporto di pubblico impiego, perché l'espressione, in relazione al contesto in cui è inserita, non può che aver fatto riferimento al committente imprenditore o datore di lavoro (privato) che ha stipulato un contratto di appalto di diritto comune.

Il comma 3 bis dell'art. 29, introdotto dall'art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 251/2004, ha poi previsto (v. sopra) che ove l'appalto non sia “genuino”, il lavoratore interessato possa chiedere al giudice la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.

Orbene, tale disposizione, ove si seguisse l'opzione interpretativa di cui al precedente di questa Corte, non potrebbe non trovare applicazione anche nei confronti della P.A.: se infatti la disposizione di cui al 2° comma dell'art. 29 riguarda anche gli appalti “pubblici” in cui committente è una pubblica amministrazione, anche la previsione del co. 3 bis dovrebbe riguardare i medesimi appalti, stante l'assenza nel comma in

discorso di esplicite esclusioni delle pp.aa. dall'ambito della sua operatività.

Ma siffatta conclusione, come si afferma nell'appello, è certamente inaccettabile ove si consideri che, ai sensi dell'art. 97 Cost., all'impiego nelle pp.aa. si accede mediante concorso e che invece, ritenendo che l'art. 29 abbia come destinatarie anche le pp.aa. nella loro qualità di appaltanti, il lavoratore (formalmente) dipendente dell'appaltatore potrebbe chiedere la costituzione ex lege di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione”.

Il Collegio ritiene di riconfermare il primo orientamento, espresso nella citata sentenza n. 949/2009, non ritenendo le osservazioni critiche svolte nella sentenza n. 896/2011 ostative all'applicabilità delle norme sulla solidarietà del committente, nell'ipotesi in cui il committente sia ente pubblico, per le obbligazioni di natura retributiva dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti, per le seguenti ragioni.

L'argomento fondato sul dato letterale del 2° comma dell'art. 1 del D.Lgs. n. 276 cit., non pare determinante, alla luce del tenore dell'art.6 della legge delega n.30/2003, che recita: “le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni ove non siano espressamente richiamate”, con ciò autorizzando il legislatore delegato ad escludere dalla ridefinizione della disciplina di specifiche forme contrattuali connotate dalla flessibilità i rapporti di lavoro in cui datore sia la pubblica amministrazione.

La disposizione dell'art. 6 si presenterebbe del tutto pleonastica se a monte fosse certa l'esclusione delle pubbliche amministrazioni nella loro veste istituzionale dall'ambito di operatività del decreto 276/03, essendo legittimo soltanto trarre la certa conclusione che le stesse non possano rivestire la veste di datore di lavoro con riferimento alle nuove figure contrattuali previste dal decreto medesimo.

Neppure le ulteriori osservazioni fondate sull'impianto dell'art. 29 dlgs 276/03 appaiono, ad avviso del Collegio, decisive per affermare che dalla nozione di appalto

prevista nel primo comma della citata norma il legislatore avesse inteso escludere l'appalto pubblico, tenuto conto che la disciplina ad esso dedicata, contenuta nel dlgs 163/2006, è successiva e che, come puntualizzato sia nella sentenza n. 949/2009 sia nella sentenza 896/2011, il decreto 276/2003 legifera anche con riguardo alle pubbliche amministrazioni in materia di lavoro, seppure in diverso ambito, di talché non pare potersi dire che le pubbliche amministrazioni in sé considerate non siano in nessuna misura destinatarie della disciplina de qua.

Concorda pertanto il Collegio con la difesa dell'appellata secondo la quale, in presenza di più strade ermeneutiche percorribili, sia da preferirsi l'interpretazione costituzionalmente orientata, basata sul riconoscimento che la finalità della disciplina sulla responsabilità solidale tra i soggetti che intervengono nel contratto di appalto è quella di coinvolgere i medesimi nell'adempimento delle legittime pretese retributive e previdenziali dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione dell'appalto, senza distinzione tra appalto pubblico e appalto privato.

Una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., sia in quanto attribuirebbe una posizione di ingiustificato privilegio alle pp.aa. committenti rispetto ai committenti privati, sia in quanto porrebbe in una situazione di obiettivo svantaggio il lavoratore occupato nell'ambito di un appalto intercorso con committente pubblico.

Infine, le osservazioni svolte in merito alle inaccettabili conseguenze che deriverebbero dall'accoglimento di siffatta "estensiva" interpretazione dell'art. 29 comma 2, laddove questa porterebbe necessariamente all'applicazione agli appalti pubblici della disposizione di cui al comma 3 bis, introdotto dall'art. 6 co.2 D.lgs n.251/2004, non paiono convincenti, se si considera che si tratta di disposizioni operanti su piani diversi e non inscindibilmente connesse, atteso che il reclutamento del personale trova la sua disciplina speciale nel decreto legislativo 165/2001, che non può dirsi superata dalla successiva citata normativa "correttiva" entrata in vigore nel 2004, e che in ogni caso l'inapplicabilità del comma 3 bis alle pubbliche

amministrazioni trova la sua garanzia proprio nell'art.97 Cost. citato dalla sentenza 1498/11".....

Non rileva, secondo questo Collegio, l'entrata in vigore dell'articolo 9 DL 76/2013 contenuto nel "decreto del fare", e rimasto invariato con legge di conversione dell'agosto 2003, posto che lo stesso, nonostante quanto sostenuto dalla Difesa dell'Amministrazione convenuta in sede di discussione, non può essere qualificato come norma interpretativa e, pertanto, può trovare applicazione solo con riferimento agli appalti successivi alla sua entrata in vigore.

Rammentiamo che la norma in questione stabilisce quanto segue:

Art. 9 "Ulteriori disposizioni in materia di occupazione

1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi".

Ora, la norma in questione non si definisce come interpretativa, non richiama l'eventuale oggetto d'interpretazione (articolo 1 comma 2 d.l.gs.276/2003) e al primo comma dispone chiaramente per il futuro (estendendo l'applicazione dell'articolo 29 ai rapporti di lavoro autonomo).

Deve, infine essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità della condanna della PA convenuta al pagamento d'interessi e rivalutazione sulle somme dovute, trattandosi di un credito sorto da un rapporto di lavoro subordinato privato.

La reiezione dell'appello comporta, in base al principio della soccombenza, la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato costituito le spese del presente grado di giudizio che vengono determinate in € 2.200,00 oltre IVA e CPA con distrazione in favore del difensore.

P . Q . M .

Visto l'art. 437 c.p.c.,

Respinge l'appello;

condanna l'appellante a rimborsare all'appellato costituito le spese del presente grado di giudizio che vengono determinate in € 2.200,00 oltre IVA e CPA con distrazione in favore del difensore.

Così deciso all'udienza dell'8 ottobre 2013.

IL CONSIGLIERE est.

Dott. Piero Rocchetti

IL PRESIDENTE

Dott. Giancarlo Girolami